TESTO UNICO CASELLARIO GIUDIZIALE, DI CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO A)

Art. 4

Estratto del provvedimento iscrivibile

Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

b) numero identificativo del procedimento;

c) autorita' che ha emesso il provvedimento;

d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;

b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.

(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

Versione in vigore dal 28 febbraio 2003, non più in vigore dal 28 giugno 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Titolo	II — Casellario giudiziale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-casellario-giudiziale-di-casellario-giudiziale-europeo-di/art-4-estratto-del-provvedimento-iscrivibile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it